

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
GUAZZAROTTI & VENUTI  
VIA T. MAMIANI N. 16 - SENIGALLIA (AN)  
TEL 071.7939608 - FAX 071.7912734  
*legal.mail@libero.it*

ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA  
DETERMINA N. 38/19  
DEL 31 GEN. 2014  
COPIA

**CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO IN APPELLO**

**PER**

Dott.ssa **RICCIO LOREDANA**, nata a Osimo il 07/10/1957 e residente in Tolentino (MC), P.le Europa n. 9, C.f. RCCLDN57R47G157T, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Simone Guazzarotti (C.F. GZZSMN75H28I608G) e Cristian Venuti (C.F. VNTCRST75M08F581Z) del foro di Ancona, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in 60019 Senigallia (AN) Via Mamiani n. 16, con autorizzazione alla cancelleria ad effettuare le notifiche e comunicazioni al numero di fax 071/7912734 ovvero agli indirizzi posta elettronica certificata *cristian.venuti@pec-ordineavvocatiancona.it* e *simone.guazzarotti@pec-ordineavvocatiancona.it*

- Appellante-

**CONTRO**

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (A.S.U.R. MARCHE)**, in persona del suo direttore generale e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Ancona, Via dei Caduti del Lavoro n. 40, rappresentata e difesa dal suo difensore costituito Avv. Giuseppe Carassai del foro di Macerata, come da procura a margine della memoria di costituzione di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rossella Gaeta in Camerino (MC) Via Peragostino n. 27,

- Appellato -

**PER LA RIFORMA**

della Sentenza del Tribunale del Lavoro di Camerino, giudice dott.ssa Daniela Bellesi, n. 15/2013 emessa e depositata in data 11/04/2013, in esito alla causa R.G.L. n. 29/12.

\*\*\* \*\*

**PREMESSO CHE:**

- 1) La dott.ssa Riccio, con ricorso depositato in data 22/03/2012 presso il Tribunale del Lavoro di Camerino, espose: di essere dipendente dell'ASUR assunta a tempo *indeterminato* con qualifica di "Dirigente Amministrativo" in virtù di contratto individuale di lavoro stipulato in data 22/12/2008, con applicazione dei CCNL dell'area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA); di aver svolto a partire dal 01/01/2009 l'incarico di direzione amministrativa della struttura complessa "U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della ZT n. 10 di Camerino", in virtù di conferimento d'incarico ricevuto dall'ASUR in sede di stipula del suo contratto individuale di lavoro del 22/12/2008 (art. 3); di non aver mai ricevuto dall'ASUR il formale riconoscimento della vera natura del suo incarico inerente la direzione di una struttura complessa; di non aver

nemmeno percepito il correlativo maggiore trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per la direzione amministrativa della predetta struttura complessa; per tali motivi, chiedeva al predetto Tribunale del Lavoro di Camerino di "...dichiarare il diritto della ricorrente a rivestire l'incarico di struttura complessa ordinando agli enti convenuti di emettere i relativi atti e condannare, comunque, gli stessi al pagamento delle differenze retributive che ammontano, fino al 29/02/2012, a € 60.049,80, oltre quelle a maturare, con interessi e rivalutazione monetaria".

- 2) Si costituiva in giudizio l'ASUR con memoria del 8/06/2012, eccependo che la dott.ssa Riccio alla data della stipula del suo contratto individuale di lavoro difettava dei requisiti (esperienza professionale quinquennale e espletamento di prelievi positive verifiche) previsti dalla contrattazione collettiva per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa e rilevando che la stessa percepiva comunque una retribuzione di posizione variabile, aggiuntiva rispetto alla retribuzione di posizione minima unificata prevista per un incarico base; concludeva chiedendo: "...in via principale, respingere integralmente il ricorso avversario perché improcedibile, inammissibile e infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, dichiarare la nullità del contratto individuale di lavoro del 22/12/2008".
- 3) Il Giudice del lavoro designato, alla prima udienza del 29/06/2012 concedeva termini per il deposito di memoria di controdeduzioni al ricorrente e di replica al resistente, rinviando all'udienza del 25/10/2012, dove, ritenute irrilevanti tutte le richieste istruttorie dedotte dalle parti, rinviava per la discussione all'udienza del 28/02/2013, concedendo termini per note conclusionali.
- 4) Nelle more del giudizio di primo grado, l'ASUR con determina n. 1687/AV3 del 30/11/2012 procedeva a concludere con esito positivo la valutazione professionale della dott.ssa Riccio, relativo all'esperienza quinquennale maturata nel Servizio Sanitario Regionale al 30/04/2011.
- 5) Il Tribunale del Lavoro di Camerino, dopo aver concesso ulteriore termine per note conclusionali, con sentenza n. 15/2013 del 11/04/2013, così decideva la causa: "...dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla qualifica della ricorrente; rigetta la domanda relativa alle differenze retributive; compensa per  $\frac{1}{2}$  le spese di lite e condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 1.000,00 per compenso professionale oltre iva e cap come per legge".
- 6) Con il presente ricorso la dott.ssa Riccio interpone appello nei confronti della predetta sentenza, ritenendola illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie e documentali ed assunta in violazione della legge, della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, nonché dei precedenti giurisprudenziali che si sono espressi su simili questioni, per tutti i seguenti

#### MOTIVI:

A)

SI IM  
RITER  
LAVO  
DALL  
DOVI  
INSU  
29/9  
CON  
D.LC  
D.LC  
DAL  
DEL  
SUL  
COR  
LIV  
AFF  
IL G  
4-5  
cui  
(ne  
alle  
in  
res  
dal  
po  
reg  
co  
di  
e  
im  
co  
D.  
de  
gi  
al  
la  
le  
r.  
c  
e  
c  
c  
:

SI IMPUGNA IL CAPO DELLA SENTENZA IN CUI IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO LA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL 22/12/2008 "ADEGUATA" ALLA PRESTAZIONE EFFETTUATA DALLA RICORRENTE, RITENENDO CHE NESSUNA DIFFERENZA RETRIBUTIVA DOVESSE ESSERE CORRISPOSTA - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 1, D.LGS 29/93 - VIOLAZIONE DEL MINIMO INDEROGABILE PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 45, COMMA 2, D.LGS 165/01 - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 56 D.LGS 29/93, COME MODIFICATO DALL'ART. 25 D.LGS 80/98 E SOPPRESSO DALL'ART. 15 DEL D.LGS 387/98 (ORA ART. 52, COMMA 5, D.LGS N. 165/01), DELL'ART. 2126 C.C. E DELL'ART. 36 COST. - IRRILEVANZA DI QUESTIONI SULLA VALIDITÀ DELL'INCARICO - DIRITTO A UN TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CORRISPONDENTE ALLA QUALITÀ E QUANTITÀ DEL LAVORO SVOLTO E AL LIVELLO DI RESPONSABILITÀ ASSUNTO CON L'INCARICO DIRIGENZIALE AFFIDATO

Il Giudice di primo grado, dopo aver correttamente richiamato in sentenza (pag. 4-5) la giurisprudenza della Cass. civ., Sez. Lav. 02/02/2009 n. 2584 secondo cui "...In tema di rapporto di lavoro della dirigenza medica, le unità operative (nella specie di biotossicologia) integrano i requisiti della struttura complessa, alla cui direzione è preposto un dirigente di secondo livello, ove siano articolate in sezioni o uffici per lo svolgimento di specifiche funzioni sotto le direttive del responsabile designato, a nulla rilevando l'erronea qualificazione operata dal datore di lavoro, né la circostanza che, nella pianta organica, sia previsto un posto di dirigente sanitario, in quanto l'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, nel regolamentare l'articolazione della dirigenza sanitaria in due livelli, ha consentito la copertura dei posti dirigenziali delle unità operative con un dirigente di primo livello";

e della Cass. civ., Sez. Lav., 23/02/2010 n. 4382 secondo cui "...nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal sesto comma dell'art. 56 del D.lgs 29/93, come modificato dall'art. 25 del D.lgs 80/98 è stato soppresso dall'art. 15 del D.lgs 387/98, la cui portata retroattiva risulta conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto l'applicabilità, anche al pubblico impiego, dell'art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente inenzione del legislatore di rimuovere, con la menzionata disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali";

e dopo aver correttamente "ritenuto che, nel caso di specie, la ricorrente risulta essere Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero, quale qualifica attribuitale con il contratto a tempo indeterminato;"

giungeva tuttavia alla illogica e contraddittoria conclusione di rigetto della domanda delle differenze retributive con la seguente motivazione: "...ritenuto, dunque, che la retribuzione compresa nell'ambito del predetto contratto debba considerarsi adeguata alla prestazione effettuata dalla ricorrente, posto che le attività espletate dalla ricorrente erano state remunerate con la corresponsione

aggiuntiva della retribuzione di posizione variabile aziendale, non prevista contrattualmente per gli incarichi di base ed aggiuntiva rispetto allo stipendio tabellare ed alla retribuzione di posizione minima unificata;

ritenuto, pertanto, che alcuna differenza retributiva debba esserle corrisposta;

ritenuto, dunque, che la relativa domanda debba essere rigettata".

L'errore del giudice di primo grado consiste nell'aver aprioristicamente ritenuto "adeguata" la sola corresponsione aggiuntiva della retribuzione di posizione variabile, senza alcun motivato confronto con il complessivo e maggior trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per il dirigente incaricato di direzione di struttura complessa e senza considerare che la ricorrente aveva comunque inderogabilmente diritto a vedersi riconosciuto sia la "indennità di struttura complessa", che compete al dirigente con incarico di struttura complessa e a cui il giudice di primo grado non fa alcuna menzione, sia tutto l'intero "trattamento economico di posizione" (invero composto da una parte fissa "retribuzione di posizione minima unificata" e da una parte variabile "retribuzione di posizione parte variabile aziendale") collegato alle funzioni e al livello di responsabilità inerente lo svolgimento dell'incarico di direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero, nella misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale.

Per comprendere l'erroneità e l'illogicità della impostazione e della conclusione raggiunta dal Giudice di primo grado, occorre procedere con ordine, evidenziando della vicenda i seguenti elementi di fatto e di diritto incontrovertibili:

#### D)

##### L'INCARICO DI DIREZIONE DELLA U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO DELLA ZT N. 10 DI CAMERINO COSTITUISCE, SECONDO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E L'ORGANIGRAMMA DALLA STESSA ASUR, UN "INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA"

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del CCNL del 8/06/2000 (Doc. 16), l'incarico di direzione di Presidio Ospedaliero è inequivocabilmente ricompreso nel novero degli incarichi di struttura complessa, conferibili ai dirigenti amministrativi ("...a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra di essi è ricompreso l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di Presidio Ospedaliero di cui all'art. 502/1992").

E' dimostrato e incontestato da controparte che nella pianta organica dell'Asur Zona Territoriale n. 10 Camerino vi erano all'epoca individuati n. 5 posti di dirigente amministrativo qualificati come incarichi di struttura complessa, come si evince dall'art. 2.1 lett. b) e dall'Allegato n. 1 del Contratto collettivo integrativo del 24/07/2007, approvato con determina del direttore della ZT n. 10 di Camerino n. 270 del 5/09/2007 (Doc. 18) e come si evince peraltro anche dal precedente Contratto collettivo integrativo del 2006, approvato con determina del direttore della ZT n. 10 di Camerino n. 211 del 29/06/2006 (cfr. Allegato n. 4 - Doc. 21); in particolare, vengono individuati e "pesati" ai fini della retribuzione di posizione i seguenti incarichi di struttura complessa:

Quest  
all'ep  
colloc  
le fun  
dott.  
servit  
respo  
veniv  
come  
Ness  
amm  
corri  
dell'

FO

Il  
stip  
con  
Dir  
dal  
"Il  
Zo.  
ser  
ve  
Di  
Ca  
27  
de  
re  
ty  
C  
a  
P  
s  
d  
(

- U.O. Affari Generali – punti 62;
- U.O. Risorse Umane – punti 64;
- U.O. Gestione risorse economico finanziarie – punti 44;
- U.O. Acquisizione beni e servizi – punti 44;
- **U.O. Direzione Amministrativa di Presidio – punti 44.**

Quest'ultimo incarico (U.O. Direzione Amministrativa di Presidio) risultava all'epoca attribuito al dirigente amministrativo dott. Castellani Concetto, poi collocato a riposo: a seguito di tale pensionamento, il posto rimaneva vacante e le funzioni apicali di direzione venivano provvisoriamente affidate *ad interim* al dott. Matteo Biraschi, già incaricato della direzione U.O. Acquisizione beni e servizi, e ciò sino al 31/12/2008; infine, a far data dal 01/01/2009 la responsabilità della direzione della U.O. Direzione Amministrativa di Presidio veniva conferita formalmente e definitivamente alla ricorrente dott.ssa Riccio, come risulta dall'art. 3 del contratto individuale di lavoro del 22/12/08 (Doc. 1).

Nessun dubbio quindi che sia formalmente che sostanzialmente la direzione amministrativa del Presidio Ospedaliero della Z.T. n. 10 di Camerino corrispondesse, in base alla contrattazione collettiva e all'organigramma dell'ASUR, a un posto di dirigente con incarico di struttura complessa.

## - II)

### **L'ASUR IN SEDE DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO (ART. 3) HA FORMALMENTE INCARICATO LA DOTT.SSA RICCIO DELLA DIREZIONE DELLA U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO DELLA ZT N. 10 DI CAMERINO**

II.1) La dott.ssa Riccio, dopo aver vinto il concorso, in data 22/12/2008 stipulava con l'ASUR Marche il suo contratto individuale di lavoro (Doc. 1), con cui veniva assunta come dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Amministrativo (art. 1) e con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 1/01/2009 (art. 2). Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del cit. contratto di lavoro "Il posto di dotazione organica collegato alla nomina è individuato presso la Zona territoriale n. 10 di Camerino, sede di assegnazione della dirigente" e ai sensi dell'art. 3 (titolato "sede di lavoro – incarico dirigenziale assegnato") veniva specificato che: "La sede di destinazione è individuata presso l'U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della Zona Territoriale n. 10 di Camerino con affidamento dell'incarico di base, di durata quinquennale, ex art. 27, comma 1, lett. d) CCNL 8/6/2000. La dirigente, quale responsabile dell'U.O., assolverà le funzioni di gestione economica e amministrativa relativamente alla libera professione intramoenia e aziendale ed alle attività tipiche della direzione amministrativa ospedaliera" (Doc. 1).

Con tale contratto individuale di lavoro, l'ASUR ha *expressis verbis* affidato alla ricorrente dott.ssa Riccio le funzioni apicali di direzione amministrativa del Presidio Ospedaliero, attribuendole la piena responsabilità della struttura e della sua gestione economica e amministrativa, ed incaricandola dello svolgimento delle mansioni proprie e tipiche della direzione amministrativa del Presidio Ospedaliero, con l'aggiunta anche della gestione economica e amministrativa

della libera professione intramoenia e aziendale. Del resto, la dott.ssa Riccio era all'epoca anche l'unico dirigente amministrativo che poteva avere la qualifica idonea a ricoprire tale ruolo direttivo. Non è nemmeno possibile ipotizzare la gestione di una struttura complessa come il Presidio Ospedaliero priva di un dirigente preposto al suo vertice direttivo.

L'ASUR ha affidato l'incarico di direzione del Presidio Ospedaliero alla dirigente ricorrente, con l'oggettiva intenzione di voler coprire *ab origine* quel posto apicale della pianta organica, in modo stabile e definitivo, proprio con la nomina della dott.ssa Riccio, ritenendola idonea e già qualificata per quel ruolo. Detto altrimenti, la nomina della dott.ssa Riccio a direttore amministrativo di Presidio Ospedaliero non aveva nulla di temporaneo o provvisorio, non era dettata da impellenti o straordinarie ragioni (di cui comunque non vi è alcuna menzione nel contratto individuale di lavoro). Il tenore letterale dell'art. 3 del cit. contratto di lavoro è chiaro e inequivoco, come anche dimostrato dagli atti susseguenti dell'Azienda sanitaria e dal suo comportamento concludente posteriore alla stipula del contratto, rilevante ex art. 1362, comma 2, c.c.; ciò in quanto l'ASUR:

- ha affidato l'incarico di direzione con l'ordinaria durata di 5 anni (art. 3 cit. contratto individuale di lavoro, peraltro sottoscritto dallo stesso Direttore Generale p.t. dell'ASUR, dott. Malucelli, dimostrando quindi la piena formalità dell'incarico e il pieno riconoscimento per il ruolo e l'incarico di direttore amministrativo di presidio in capo alla dirigente dott.ssa Riccio);
- non ha attribuito l'incarico alla dott.ssa Riccio ricorrendo alle procedure della "sostituzione" previste dalla contrattazione collettiva;
- non ha mai avviato alcuna procedura di copertura per posto vacante (del resto, non c'era alcun posto "vacante", perché era proprio la dott.ssa Riccio la titolare designata dalla Direzione Generale ASUR; detto altrimenti, la dott.ssa Riccio non era affatto un "facente funzioni", un vicario, un sostituto di altro dirigente assente o impedito, era la titolare di quel posto);
- ha addirittura esonerato la dott.ssa Riccio dall'espletamento del periodo di prova (art. 4 cit. contratto individuale di lavoro);
- ha confermato e mantenuto per tutta la durata dell'incarico la dott.ssa Riccio nel suo ruolo di direttore amministrativo di presidio (anche nel corso del giudizio di primo grado);
- ha proceduto a valutare con esito sempre positivo e con il massimo punteggio l'attività della dott.ssa Riccio come direttore amministrativo di presidio (Doc. 19-20).

Lo stesso Giudice di primo grado, nell'impugnata sentenza n. 15/2013 del Tribunale del Lavoro di Camerino (pag. 5) riconosce espressamente la effettiva prestazione dirigenziale svolta dalla dott.ssa Riccio: "*...ritenuto che, nel caso di specie, la ricorrente risulta essere Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero, quale qualifica attribuitale con il contratto a tempo indeterminato*".

II.2)  
esclus  
Ammi  
veniva  
Ciò  
docum  
svolte  
ammi  
"Dire  
Ciò  
direz  
docu  
quale  
Ospe  
effet  
(Cer  
strut  
fini  
valu  
attiv  
ince  
tecr  
Dir  
ade  
lavo  
Dir  
la c  
ma  
No  
an  
att  
an  
co  
in  
pr

II.2) La dott.ssa Riccio ha svolto formalmente, effettivamente ed esclusivamente la funzione apicale di direzione della U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della Zona Territoriale n. 10 Camerino, di cui le veniva affidata l'intera responsabilità e gestione.

Ciò è incontestato da controparte e si evince pacificamente dalla documentazione prodotta (cfr. Doc. da 2 a 6) in cui risultano le varie attività svolte e in cui la stessa ASUR ZT n. 10 di Camerino la qualifica "Dirigente amministrativo D.A.P.O." (Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero) e "Direz. Amm. PP.OO." (direzione amministrativa Presidio Ospedaliero).

Ciò è incontrovertibile in riferimento a tutti gli atti connessi all'attività di direzione amministrativa espletata dalla ricorrente, che trovano ampio e documentale riscontro anche negli "Atti di valutazione" della dott.ssa Riccio, quale dirigente responsabile della U.O. Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero, tutti positivi, firmati dal Direttore di ZT n. 10 di Camerino ed effettuati annualmente rispetto ai risultati di gestione dei dirigenti di C.D.R. (Centri di Responsabilità), nei quali si identificano i dirigenti responsabili di struttura, a cui è affidata la gestione di risorse umane, finanziarie e tecniche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di budget; dalla lettura di tali atti di valutazione della dott.ssa Riccio (cfr. Doc. 19-20) si evince che, durante la sua attività di direzione, la predetta dirigente: ha realizzato tutti gli obiettivi incentivati; ha introdotto innovazioni significative sul versante organizzativo e tecnologico (specificatamente elencate); ha partecipato alle riunioni indette dal Direttore di Zona apportando i contributi relativi alla posizione ricoperta; ha adeguate capacità di risposta in relazione a situazioni di emergenza; ha svolto il lavoro di pertinenza; ha sempre rispettato le direttive generali impartite dalla Direzione; nulla è stato mai eccepito o oggetto di valutazione negativa; pertanto la dirigente dott.ssa Riccio ha sempre conseguito una valutazione positiva con il massimo punteggio (100/100).

Non solo. Oltre allo svolgimento delle attività tipiche della direzione amministrativa di presidio, la dott.ssa Riccio ha svolto in aggiunta, per espressa attribuzione di incarico, anche l'ulteriore funzione di gestione economica e amministrativa relativamente alla libera professione intramoenia e aziendale, come si evince dal contratto individuale di lavoro (art. 3) e dai successivi atti di incarico anche a "Responsabile Amministrativo del Settore Attività libero-professionale" dell'Asur (cfr. Doc. 1, 6, 29, 31).

### III)

**L'ASUR HA ERRONEAMENTE DENOMINATO L'INCARICO DIRIGENZIALE  
ATTRIBUITO ALLA DOTT.SSA RICCIO COME "INCARICO DI BASE", QUANDO  
INVECE SI È TRATTATO DI UN VERO E PROPRIO "INCARICO DI STRUTTURA  
COMPLESSA"**

Il conferimento di incarico di direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero comporta necessariamente, per logica e coerenza giuridica, il conferimento di incarico di struttura complessa, restando irrilevante il *nomen* erroneamente usato dall'ASUR nel contratto di lavoro individuale ("incarico di base", anziché "incarico di struttura complessa").

L'ASUR, al momento del conferimento dell'incarico dirigenziale in sede di contratto individuale di lavoro, all'art. 3, comma 1, nell'attribuire l'incarico quinquennale di direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero alla dott.ssa Riccio, lo ha erroneamente qualificato come "incarico di base", anziché come "incarico di struttura complessa".

Trattasi solo di un evidente errore di qualificazione, in quanto non è possibile qualificare un incarico di direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero come "incarico di base", dato che la direzione di una struttura non rientra nell'ambito degli incarichi base (cfr. art. 15ter, comma 4, D.lgs 502/92). Si tratta di una contraddizione in termini e di una palese violazione da parte dell'ASUR della contrattazione collettiva, secondo cui, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del CCNL del 8/06/2000 (Doc. 16), l'incarico di direzione di Presidio Ospedaliero è inequivocabilmente ricompreso nel novero degli incarichi di struttura complessa, conferibili ai dirigenti amministrativi.

Tuttavia, l'ASUR, grazie a tale escamotage puramente nominalistico, ha potuto attribuire la responsabilità e la direzione della "U.O. Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero" alla dott.ssa Riccio, senza però riconoscerle né la "indennità per incarico di struttura complessa" né il dovuto "trattamento economico di posizione" strettamente ed inderogabilmente collegati al livello di responsabilità inerente ad un incarico di struttura complessa.

L'ASUR, come peraltro dimostrato dal suo inequivoco e concludente comportamento posteriore alla stipula del contratto di lavoro (cfr. Doc. 2-6; 19-20), ha oggettivamente inteso attribuire la piena e intera responsabilità della direzione amministrativa del Presidio Ospedaliero alla dott.ssa Riccio. Solo che ha erroneamente qualificato tale incarico come "incarico base", quando già per definizione la direzione di una struttura non può mai essere un "incarico base". Ma tale erronea qualificazione non può certo pregiudicare i diritti retributivi della ricorrente al maggior trattamento connesso allo svolgimento di incarico di struttura complessa, quale è certamente quello oggetto del presente giudizio.

Sul punto, anche la Corte di Cassazione, ha avuto già occasione di pronunciarsi confermando il principio della irrilevanza, ai fine del riconoscimento del dovuto trattamento retributivo, dell'erronea qualificazione adottata dal datore di lavoro azienda sanitaria: "In tema di rapporto di lavoro della dirigenza medica, le unità operative (nella specie di biotossicologia) integrano i requisiti della struttura complessa, alla cui direzione è preposto un dirigente di secondo livello, ove siano articolate in sezioni o uffici per lo svolgimento di specifiche funzioni sotto le direttive del responsabile designato, a nulla rilevando l'erronea qualificazione operata dal datore di lavoro, né la circostanza che, nella pianta organica, sia previsto un posto di dirigente sanitario, in quanto l'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, nel regolamentare l'articolazione della dirigenza sanitaria in due livelli, ha consentito la copertura dei posti dirigenziali delle unità operative con un dirigente di primo livello" (Cass. civ., Sez. Lav. 2/02/2009 n. 2584).

Peraltro, il principio dell'irrilevanza della denominazione è stato già citato dal Giudice di primo grado nell'impugnata sentenza, al fine di accertare la corretta

quali  
cioè  
di pr  
delle  
strut  
dom  
(min  
anal

LA  
C  
ECC  
PI

IV.

per  
are

cor

29/

tral

del

(sti

spe

per

po

ret

sp

La

Gi

cc

fi

de

re

sp

as

l'

fi

I

i

qualifica che il contratto individuale di lavoro attribuiva alla dott.ssa Riccio, e cioè "Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero"; solo che poi, il giudice di prime cure, invece di concludere il suo ragionamento con il riconoscimento delle dovute differenze retributive connesse allo svolgimento di un incarico di struttura complessa, ha illogicamente e contraddittoriamente rigettato la domanda, ritenendo "adeguato" a compensare tale prestazione lavorativa il (minore) trattamento già riconosciuto alla dott.ssa Riccio. Nel proseguo verrà analiticamente mostrato l'infondatezza e la parzialità di tale apprezzamento.

#### IV)

LA DOTT.SSA RICCIO HA DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ DI STRUTTURA COMPLESSA E LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DI POSIZIONE STRETTAMENTE ED INDEROGABILMENTE CONNESSI PER VOLONTÀ DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ALL'INCARICO U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO

IV.1) Ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.lgs 29/93 "*La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia corrispondente alle finzioni attribuite e alle connesse responsabilità*". Il D.lgs 29/93 ha dunque rimesso alla contrattazione collettiva di settore la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, la cui struttura della retribuzione, ai sensi dell'art. 33 del CCNL 3/11/2005 è composto da un *trattamento fondamentale* (stipendio tabellare; indennità integrativa speciale; retribuzione di anzianità, ove spettante; retribuzione di posizione minima unificata contrattuale; assegni personali, ove spettanti) e da un *trattamento accessorio* (retribuzione di posizione parte variabile aziendale; indennità di incarico di struttura complessa; retribuzione di risultato; retribuzione legata alle condizioni di lavoro, ove spettante).

La contrattazione collettiva ha previsto altresì, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, la graduazione delle funzioni dei dirigenti cui è correlato il cd. "*trattamento economico di posizione*" (formato da una parte fissa ed inderogabile prevista dal CCNL cui si aggiunge una variabile determinata dall'Azienda sanitaria), che è volto a remunerare le reali responsabilità assegnate a ciascun dirigente, a prescindere dal livello retributivo spettante al dirigente medesimo. Con tale meccanismo contrattuale al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse e di grado superiore compete l'intero correlativo trattamento economico di posizione corrispondente alle funzioni effettivamente svolte.

Il "*trattamento economico di posizione*" è quindi composto da due distinti istituti retributivi:

1. "*Retribuzione di posizione minima unificata contrattuale*": è la parte fissa del trattamento economico di posizione la cui misura è prevista e di volta in volta aggiornata dai CCNL nazionali di settore ed è inderogabile;
2. "*Retribuzione di posizione parte variabile aziendale*": è la parte variabile del trattamento economico di posizione la cui misura è prevista

dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale sulla base della graduazione delle funzioni.

Inoltre, nel caso in cui il dirigente svolga un incarico di struttura complessa, è previsto che il suo trattamento accessorio sia integrato anche con la "indennità di struttura complessa" di cui dall'art. 41, comma 2, CCNL 8/06/2000, che compete al dirigente per il solo fatto di ricoprire quel ruolo.

Il contratto individuale di lavoro non può mai contenere un trattamento economico inferiore rispetto al minimo garantito dalla contrattazione collettiva rispetto all'incarico affidato al dirigente. La previsione di un minimo contrattuale ha proprio la funzione di limitare la discrezionalità del datore di lavoro e rappresenta quel valore adeguato e rispettoso del principio di cui all'art. 36 Cost. Più in generale nel pubblico impiego sono inderogabili, sia in *melius* che in *peius*, i profili retributivi, così come individuati dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, rispetto agli incarichi conferibili.

Il dirigente a cui è stato attribuito un incarico di struttura complessa va inderogabilmente remunerato con la indennità di struttura complessa e con il trattamento economico di posizione (retribuzione di posizione minima unificata contrattuale e retribuzione di posizione parte variabile aziendale) collegato al livello di responsabilità conseguente a un incarico di struttura complessa e previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale.

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: "Deve escludersi in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all'assetto definito in sede di contrattazione collettiva. Si tratta di uno dei principi cardine della riforma consistita nella contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, espresso in numerose disposizioni del suo statuto (D.lgs. 165/2001): i rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato; i contratti individuali possono incidere sui trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente abilitati dalla legge; persino il potere legislativo - salvo che non introduca esplicitamente una clausola di salvaguardia - deve cedere di fronte alle disposizioni dei contratti collettivi in ambito normativo ed economico (articolo 2 e articolo 3); sul trattamento economico, interamente definito dai contratti collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di parità di trattamento contrattuale (articolo 45, commi 1° e 2°); si veda poi il complesso di norme che regolano la stipulazione dei contratti collettivi e la verifica e il mantenimento dei costi (articoli 46, 50). Riconoscere il datore di lavoro pubblico il potere di attribuire inquadramenti in violazione delle disposizioni della fonte collettiva significa con tutta evidenza contraddire le linee fondamentali dell'accennato sistema legislativo. Al datore di lavoro pubblico, infatti, il contratto collettivo riconosce soltanto la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo dal contratto, alle sue esigenze organizzative, ma senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie. L'atto di deroga, anche in *melius*, alle disposizioni del contratto collettivo sarebbe quindi affetto in ogni caso da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della legge 241 del 1990, articolo 21-septies" (Cass. civ. Sez. Unite, 14 ottobre

E'  
po  
"r  
co  
co  
un  
10  
ha  
pe  
in  
25  
Il  
R  
ne  
A  
C  
d  
p  
c  
I  
n  
I  
a

2009, n. 21744; nello stesso senso: Cass. civ., Sez. Lav., 22 maggio - 17 luglio 2013 n. 17322).

IV.2) Nel caso *de quo*, l'ASUR, definendo la Direzione di Presidio un "incarico base", ha di fatto corrisposto alla dott.ssa Riccio un deteriore trattamento retributivo, non riconoscendo il dovuto trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale (art. 6 CCNL del 6/05/2010 II° biennio economico 2008-2009; Contratto collettivo integrativo del 24/07/2007; art. 41, comma 2, CCNL 8/06/2000), per l'incarico di struttura complessa quale è la direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero; in particolare l'ASUR:

1. ha corrisposto alla dott.ssa Riccio un trattamento economico di posizione di soli € 13.728,65 lordi annui (€ 672,57 per "retribuzione di posizione minima unificata" + € 12.000,00 per "retribuzione di posizione variabile aziendale" = € 12.672,57 + € 1.056,08 per 13ma mensilità = € 13.728,65) inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, in favore dei dirigenti con incarico di struttura complessa e pari a € 22.550,83 lordi annui (€ 14.816,15 per "retribuzione di posizione minima unificata" + € 6.500,00 per "retribuzione di posizione variabile aziendale" = € 21.316,15 + € 1.234,68 per 13ma mensilità = € 22.550,83);

2. non ha corrisposto nulla a titolo di "indennità di struttura complessa" di cui all'art. 41, comma 2, CCNL 8/06/2000, spettante a ogni dirigente con incarico di struttura complessa e stabilita dall'Azienda sanitaria di Camerino nella misura massima di € 10.218,00 lordi annui.

E' vero che l'ASUR ha riconosciuto alla dott.ssa Riccio una "retribuzione di posizione variabile aziendale" di € 12.000,00 lordi annui, ma attribuendole una "retribuzione di posizione minima unificata" di soli € 672,57 lordi annui, ha corrisposto un trattamento accessorio notevolmente inferiore al minimo contrattuale garantito (€ 14.816,15 per "retribuzione di posizione minima unificata" + € 6.500,00 per "retribuzione di posizione variabile aziendale" + € 10.218,15 indennità di struttura complessa). In definitiva, la dott.ssa Riccio non ha percepito nel suo trattamento retributivo delle marcate differenze economiche per € 19.040,18 lordi annui, che giungono ad ammontare alla data del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per il periodo dal 01/01/2009 sino al 29/02/2012, a € 60.049,80 lordi.

Il prospetto contabile delle differenze retributive rivendicate dalla dott.ssa Riccio, allegato al ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado (Doc. 28), non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della controparte ASUR e quindi deve ritenersi pacifico tra le parti.

Con questo *escamotage* puramente nominalistico della denominazione dell'incarico, adottato dall'ASUR *contra legem*, la dott.ssa Riccio ha finito per percepire circa solo il 40% del trattamento economico annuo che la contrattazione collettiva ha ritenuto essere il minimo adeguato alle funzioni di Direzione di Presidio. In tal modo l'ASUR ha ingiustamente profittato nell'ottenere la stabile e definitiva copertura del posto dirigenziale della U.O. Direzione Amministrativa di Presidio, trattenendo per sé e senza corrispondere al lavoratore circa il 60% del suo trattamento retributivo annuo previsto.

IV.3) Risultano ictu oculi violati gli importi minimi inderogabili previsti della contrattazione collettiva a tutela del lavoratore e conseguentemente anche i parametri costituzionali di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione sanciti all'art. 36 Cost.: quale proporzionalità vi può essere se nemmeno la metà del dovuto trattamento accessorio è stato corrisposto al dipendente in relazione all'incarico dirigenziale attribuito? Come può il Giudice di prime cure valutare "adeguato" un siffatto deterioro trattamento accessorio rispetto all'effettivo e positivo espletamento dell'incarico dirigenziale e rispetto alla piena, continua ed esclusiva assunzione di responsabilità da parte della dott.ssa Riccio della direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero? Su quali parametri ha fondato il suo giudizio di "adeguatezza" ?

Il giudice di primo grado, pur riconoscendo in sentenza la corretta qualifica della dott.ssa Riccio di "Direttore di Amministrativo di Presidio Ospedaliero", ha poi compiuto una illogica e riduttiva valutazione di "adeguatezza" del trattamento retributivo della dott.ssa Riccio, in quanto:

- non ha considerato tutti gli istituti che costituiscono il complessivo "trattamento economico di posizione" del dirigente e si è concentrato solo una quota-parte (la cd. variabile aziendale), senza accorgersi che alla dott.ssa Riccio veniva in realtà negata la "retribuzione di posizione minima unificata" nella misura prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti con incarico di struttura complessa e senza avvedersi dalle enorme sproporzione sussistente tra quest'ultima e la "retribuzione di posizione minima unificata" in concreto percepita dalla dott.ssa Riccio;
- non si è posto alcun problema sulla violazione del trattamento retributivo minimo inderogabile stabilito dalla contrattazione collettiva in favore del lavoratore, specie con riguardo alla "retribuzione di posizione minima unificata";
- non ha nemmeno considerato la totale mancata percezione della "indennità di struttura complessa", a cui non ha fatto alcun cenno e che pure fa parte del trattamento accessorio strettamente ed inderogabilmente connesso alla funzione svolta;
- in sintesi, non ha rilevato l'evidente complessiva inadeguatezza del trattamento economico in concreto riconosciuto dall'ASUR alla dott.ssa Riccio, che in tutta evidenza non risultava affatto collegato né proporzionato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di direttore amministrativo di Presidio, né alla qualità, quantità, durata ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione.

La sola retribuzione di posizione variabile aziendale non può, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di primo grado, esaurire né il complessivo trattamento per retribuzione di posizione, né tantomeno il trattamento economico accessorio. Manca il rispetto dei parametri costituzionali di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost.:

- Non è sufficiente perché è inferiore al trattamento retributivo minimo e inderogabile previsto dalla legge (contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale) per lo svolgimento di un incarico di direzione di

struttura complessa quale la direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero.

- Non è proporzionata perché al lavoratore che si è integralmente assunto le responsabilità connesse a tale funzione, svolgendo in via esclusiva tale mansione, come nel caso della Dott.ssa Riccio, spetta tutto l'intero correlativo trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva. Anche a voler ritenere in qualche modo compensata la retribuzione di posizione, resta del tutto non remunerata l'altra voce del trattamento accessorio spettante, ossia l'indennità di incarico di struttura complessa, mai percepita dalla ricorrente.

Non è possibile, come invece fa il Giudice di primo grado, ritenere che una sola voce, retribuzione di parte variabile, possa in sé compensare tutta l'attività dirigenziale espletata, perché si commetterebbe una doppia ingiustizia: da un lato, si aggirerebbe tutto il sistema di tutela previsto dalla contrattazione collettiva in favore del lavoratore, perché allora basterebbe all'amministrazione aggiungere un emolumento anche di irrisoria entità per giustificare un deteriore trattamento economico; dall'altro lato si priverebbe la lavoratrice delle spettanze retributive dovutele per il pieno e positivo svolgimento dell'incarico affidatole.

Le differenze retributive rivendicate dalla dott.ssa Riccio (indennità di struttura complessa e trattamento economico di posizione corrispondente al livello di responsabilità per l'incarico di direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero) devono essere interamente corrisposte, in quanto intera, per qualità, quantità e durata, è stata la sua assunzione di responsabilità inerente la U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della ZT n. 10 di Camerino.

Per qualità, in quanto le valutazioni della sua attività sono state tutte positive e con il massimo punteggio, e non avendo mai ricevuto contestazione alcuna; per quantità, in quanto il suo impegno come direttore amministrativo di Presidio è stato l'unica ed esclusiva attività svolta, a tempo pieno; per durata, in quanto l'incarico dirigenziale veniva attribuito con l'ordinaria durata quinquennale. Tutte circostanze provate in atti e incontestate da controparte.

Persino in ipotesi di cd. "reggenza" la Corte di Cassazione ha stabilito l'intera retribuitività del dirigente preposto al posto apicale della struttura complessa: "In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori." (Cass. civ. Sez. Unite, 16 febbraio 2011, n. 3814).

Si riporta a conferma il caso della Corte di Appello di Roma, sent. 18/05/2012 n. 408, secondo cui: "...il ricorrente, al di fuori di ogni ipotesi contrattuale, ha svolto per "ordine" del suo superiore, le funzioni proprie del capo di struttura

*complessa, senza che il direttore generale, pur formalmente reso edotto di tale incarico, avesse rilevato alcunché di anomalo, né avesse avviato la procedura di nomina di nuovo responsabile, né avesse fatto cessare l'incarico di supplenza. Posto che, per quanto sopra, pur essendo unica la qualifica dirigenziale e pur non essendo applicabile l'art. 2013 c.c. e considerato che la previsione contrattuale di una retribuzione collegata alla graduazione delle funzioni consente appunto di adeguare il trattamento economico all'effettivo livello di responsabilità attribuito, venendo per questo escluso ogni possibile profilo di contrasto con l'art. 2013 c.c., con l'art. 36 Cost. deve ritenersi spettante al ricorrente appunto la differenza tra la retribuzione percepita e quella corrispondente al livello di responsabilità della struttura complessa".*

IV.4 Non ha pregio quanto sostenuto da controparte sulla pretesa vincolatività e autosufficienza del contratto individuale di lavoro circa il (minore) trattamento retributivo ivi riconosciuto, perché in sede di stipula il datore di lavoro e il lavoratore non sono su un piano di parità contrattuale, ma di asimmetria, che giustifica appunto il ruolo delle OO.SS. e del sistema della contrattazione collettiva. Anche nel pubblico impiego, il trattamento retributivo del dirigente è per legge interamente demandato alla contrattazione collettiva e non è possibile che il contratto individuale di lavoro preveda arbitrariamente un trattamento economico difforme e derogatorio *in peius* rispetto al minimo garantito dalla contrattazione collettiva. L'Azienda sanitaria, in sede di contrattazione collettiva aziendale, ha autonomia solo nella graduazione delle funzioni e nella pesatura degli incarichi ai fini della determinazione della *retribuzione di posizione parte variabile aziendale*, ma non può mai derogare al *minimo contrattuale unificato della retribuzione di posizione*, al punto che nei casi nei quali la graduazione delle funzioni determina una Retribuzione variabile inferiore ai minimi contrattuali, l'Azienda provvede a corrispondere la differenza sui minimi. Né tantomeno può negare la *indennità di struttura complessa* al dirigente investito di un incarico di struttura complessa. Altrimenti vi sarebbe una palese violazione anche dell'art. 24, comma 1, D.lgs 29/93 che demanda tutta la disciplina del trattamento retributivo dei dirigenti solo ed esclusivamente alla contrattazione collettiva (e non a quella individuale datore di lavoro – lavoratore), oltreché una palese violazione del principio della parità di trattamento retributivo sancito dall'art. 45, comma 2, D.lgs 165/01, che "...va inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, e, quindi, si pone come obbligo per il datore pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva..." (ex pluris Cass. civ., Sez. Lav., 18 giugno 2008 n. 16505; Cass. civ., Sez. Lav., 2 febbraio 2011, n. 2459).

Non è nemmeno pertinente la giurisprudenza citata da controparte, Cass. Civ., sez. lav. 29 settembre 2009, n. 20845, secondo cui: "*Ai sensi dell'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 52, del decreto legislativo n. 165/2001) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. applicabile anche al pubblico impiego, ma senza che ciò necessariamente si traduca in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate, ben potendo risultare*



*diversamente osservato il precetto costituzionale mediante "la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza". Il caso concreto di cui alla predetta pronuncia era del tutto peculiare, in quanto riguardava in realtà la situazione di un dirigente **medico** di ex I° livello, quindi **nel periodo antecedente all'intervenuta istituzione del ruolo unico della dirigenza medica ex D.lgs 229/99 (così come avvenuto per la dirigenza amministrativa)**, che reclamava il maggior trattamento retributivo dell'allora II° livello per aver diretto la struttura complessa Distretto sanitario, e che era stato nominato "**in via eccezionale e provvisoria**" a seguito dall'entrata in vigore della legge regionale Campania n. 32 del 1994, con cui le strutture complesse in argomento, quale articolazione delle Aziende sanitarie, furono istituite. In tale singolare caso, riconfermando la statuizione del giudice di merito, la Corte di Cassazione "...**tenuto segnatamente conto delle modalità affatto peculiari di conferimento dell'incarico, dettate dall'impellente esigenza di garantire la funzionalità della struttura...**" ha ritenuto rispettati i parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza, "...**senza necessità di riconoscimento anche del trattamento fondamentale corrispondente alla qualifica superiore**" solo mediante la corresponsione di un emolumento connesso allo svolgimento dell'incarico.*

Il caso della dott.ssa Riccio è profondamente diverso rispetto a quello preso in esame dalla predetta sentenza, in quanto:

- o La dirigenza amministrativa, di cui fa parte la dott.ssa Riccio, è collocata su un unico ruolo (e non ci sono livelli);
- o La dott.ssa Riccio non è stata affatto incaricata dall'ASUR come una supplente o una sostituta, né per eccezionali ragioni di urgenza o provvisorie (di cui non v'è menzione alcuna), ma con la precisa volontà di attribuirle per la durata di 5 anni, durata ordinaria per una struttura complessa, la direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero, esonerandola dal periodo di prova e senza mai avviare alcuna procedura di sostituzione o di posto vacante;
- o La dott.ssa Riccio non ha percepito le differenze retributive relative alla sua funzione, a causa di una erronea qualificazione del suo incarico come "incarico di base";
- o La dott.ssa Riccio non sta rivendicando tutto il trattamento fondamentale della qualifica superiore, ma solo l'indennità di struttura complessa (mai percepita) e il trattamento economico di posizione collegato dalla contrattazione collettiva al livello di responsabilità effettivamente attribuito con tale suo incarico (percepito in misura inferiore rispetto al minimo inderogabile previsto dalla contrattazione collettiva).

IV.5) E' infine doveroso precisare che in seguito alla conclusione con esito positivo della valutazione professionale della dott.ssa Riccio, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado con determina ASUR n. 1687/AV3 del 30/11/2012, alla dott.ssa Riccio veniva corrisposta dall'ASUR una maggior retribuzione di posizione minima unificata, con riconoscimento di arretrati, per il periodo che qui interessa dall'1/05/2011 al 29/02/2012, pari a € 2.895,97, che vanno quindi decurtati dall'importo delle differenze retributive rivendicate con il

presente giudizio e relative al periodo dal 01/01/2009 al 29/02/2012. L'importo totale dovuto alla ricorrente a seguito del parziale pagamento delle somme richieste in primo grado ammontano quindi a € 57.153,83, oltre interessi legali.

v)

LA MANCANZA DEI REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E DI POSITIVA VERIFICA NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO, MA SEMMAI PONE SOLO UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO ED È COMUNQUE DEL TUTTO IRRILEVANTE AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEL CORRELATIVO INTERO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO, COME PREVISTO DALL'ART. 52, COMMA 5, D.LGS 165/2001 E DALL'ART. 2126 C.C.

V.1 L'ASUR, al momento della stipula del contratto individuale di lavoro del 22/12/2008, risulterebbe aver attribuito alla dott.ssa Riccio l'incarico di direzione di Presidio Ospedaliero, in violazione delle norme della contrattazione collettiva di cui all'art. 29, comma 4, CCNL 8/06/2000 integrato dall'art. 24, comma 10, CCNL 3/11/2005, ossia in assenza dei requisiti di esperienza professionale dirigenziale (non inferiore ai 5 anni, abbreviabili sino a 3 anni con corsi di formazione manageriale) e senza la previa positiva valutazione della dirigente. Invero, predetti requisiti venivano maturati successivamente dalla dott.ssa Riccio, nel corso dello svolgimento dell'incarico dirigenziale, in particolare: a gennaio 2011 (esperienza professionale specifica) e a ottobre 2012 (a conclusione dell'iter di valutazione professionale positiva da parte dell'ASUR); così come accertato dal Giudice di primo grado, nell'impugnata sentenza (pag. 2): "...ritenuto che la ricorrente abbia conseguito il requisito dell'esperienza professionale con il decorso del quinquennio ovvero sia il 30/04/2011 tenuto conto del periodo dall'1/05/2006 al 31/12/2008, in cui la ricorrente aveva espletato il servizio presso la ZT n. 9 di Macerata); inoltre, stante il superamento del master universitario di II livello, il predetto periodo può considerarsi abbreviato e maturato alla data del gennaio 2011"; "...rilevato che in seguito al superamento di apposite verifiche in data 25/10/2012 la stessa ASUR aveva completato l'iter di valutazione professionale della ricorrente al termine del primo quinquennio di attività ai sensi dell'art. 15 D.lgs 502/92, valutazione conclusasi con esito positivo (Determina direttore Area Vasta 3 n. 1687 del 30/11/2012), ai fini dell'acquisizione della qualifica di dirigente di struttura complessa".

V.2) La controparte ASUR, nel giudizio di primo grado e in via subordinata, ha dedotto, per la mancanza di tali requisiti, l'asserita nullità del contratto di lavoro, ma l'assunto è palesemente infondato ed comunque irrilevante ai fini della corresponsione delle rivendicate differenze retributive.

Premessa la netta distinzione e scissione tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, instaurato con l'ASUR in seguito alla vittoria di un concorso e alla stipula del contratto individuale di lavoro, e il singolo incarico dirigenziale a tempo determinato di volta in volta affidato, una questione di illegittimità si potrebbe porre semmai solo ed esclusivamente relativamente all'atto di conferimento dell'incarico, tenuto conto che i requisiti di "esperienza professionale" e di "valutazione" sono richiesti per l'incarico di struttura

complessa e non certo per la costituzione del sottostante rapporto di lavoro della dirigente; ragion per cui l'eventuale illegittimità sarebbe al più circoscritta solo al singolo incarico dirigenziale affidato.

E' noto che ai sensi dell'art. 19 D.lgs 165/01 tutti gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti mediante «*provvedimento*» al quale «*accede*» un contratto individuale, abilitato a definire il «*corrispondente trattamento economico*»: pertanto, nella nuova disciplina, il provvedimento assume rilievo centrale, relegando l'accordo negoziale al ruolo accessivo e ausiliario di regolatore degli aspetti patrimoniali.

Nel caso *de quo*, è dunque mediante «*provvedimento*» (atto autoritativo della P.A. e non mediante contratto) che il Direttore Generale dell'ASUR, sulla base di una sua autonoma scelta di carattere essenzialmente fiduciaria, affidata alla responsabilità manageriale dello stesso Direttore Generale, ha deciso di nominare la dott.ssa Riccio, in pacifico possesso della qualifica di dirigente amministrativo, nel ruolo di direttore amministrativo di Presidio Ospedaliero attribuendole un vero e proprio incarico di struttura complessa, della durata quinquennale, in via definitiva e non provvisoria, esonerandola dal periodo di prova.

Ciò detto, si può ritenere l'atto di conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale dell'ASUR comunque valido ed efficace, in quanto elemento essenziale per la validità dell'attribuzione dell'incarico è che il soggetto designato abbia la qualifica di "dirigente amministrativo", qualità incontestata in capo alla dott.ssa Riccio. Nessuna norma di legge o contrattuale sanziona esplicitamente a pena di nullità la mancanza dei predetti requisiti di "esperienza" e di "valutazione", né è ravvisabile alcuna violazione di norme imperative, né alcuna ipotesi di illiceità della causa o di mancanza dell'oggetto di cui all'art. 1418 c.c. Semmai potrebbe prospettarsi solo un vizio di illegittimità del provvedimento del conferimento, se del caso conoscibile dal giudice amministrativo, oppure una eventuale annullabilità dell'atto di conferimento. Ciò che si potrebbe rimproverare al Direttore Generale dell'ASUR è di non aver diligentemente verificato prima del conferimento la sussistenza dei predetti requisiti, ma tale condotta omissiva può al più generare una responsabilità risarcitoria per gli eventuali altri dirigenti amministrativi idonei e pretermessi, ma non si riverbera sulla validità dell'atto di conferimento (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 01/12/2009 n. 25314, su un caso di attribuzione di incarico di struttura complessa in difetto dei requisiti previsti nell'avviso di selezione). Lo stesso Giudice di primo grado in sentenza ha implicitamente ritenuto la validità del conferimento dell'incarico, pur in assenza dei predetti requisiti, non avendo espresso alcuna declaratoria di nullità, salvo poi procedere a una illogica e riduttiva valutazione di adeguatezza del relativo trattamento economico.

In ogni caso, va anche considerato che i predetti requisiti venivano in seguito maturati dalla dott.ssa Riccio, con possibilità di ritenere operata una sanatoria e/o ratifica e/o convalida con effetti *ex tunc* ex art. 1444, comma 2, c.c., posto che l'ASUR sia in atti che con suo comportamento concludente posteriore al conferimento dell'incarico, senza alcuna riserva o contestazione, ha sempre pacificamente validato e confermato il ruolo e l'incarico della dott.ssa Riccio

come direttore amministrativo di Presidio Ospedaliero; persino nel corso del giudizio di primo grado ed anche in seguito, nonostante abbia sollevato la relativa eccezione, non ha mai proceduto, in via di autotutela, a revocare o ad annullare l'incarico dirigenziale, né ad attivare le procedure di sostituzione di posto vacante. Tale condotta mostra l'inequivoca e chiara volontà dell'ASUR di validare e confermare l'originario atto di nomina, continuando pacificamente e proficuamente ad avvalersi dell'attività dirigenziale della dott.ssa Riccio nel ruolo di direttore amministrativo di Presidio Ospedaliero. Non solo, ma tale condotta dell'ASUR è oggettivamente incompatibile anche con la stessa proposizione dell'eccezione processuale di asserita nullità del contratto di lavoro, mostrando l'evidente carenza di interesse sostanziale a contraddire, seppur in via subordinata, con siffatta eccezione (art. 100 c.p.c.).

**V.2) In ogni caso, ai fini della corresponsione del dovuto trattamento retributivo accessorio per l'incarico dirigenziale espletato, è irrilevante il fatto che tale conferimento incarico sia ritenuto o meno affetto da invalidità.**

- **Nel caso in cui si ritenga valido l'incarico**, o comunque sanato o convalidato, allora la dott.ssa Riccio ha contrattualmente il diritto al corrispondente e integrale trattamento economico, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale per quell'incarico, e ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. le clausole difformi del suo contratto individuale di lavoro relative al trattamento retributivo vanno sostituite/integrate con il dovuto trattamento minimo per retribuzione di posizione e con l'inserimento dell'indennità di struttura complessa.
- **Nel caso in cui, invece, si ritenga illegittimo e invalido l'incarico**, allora si concreta una ipotesi di assegnazione illegittima a mansioni superiori ai sensi dell'art. 52, comma 5, D.lgs 165/01 ovvero, comunque, una ipotesi di "prestazione di fatto con violazione di legge" di cui all'art. 2126 c.c., e la dott.ssa Riccio ha comunque il diritto alle differenze retributive in relazione all'intero trattamento economico accessorio previsto per l'incarico dirigenziale affidato e svolto.

E' vero che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.lgs 165/01 "Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile", norma generale in tema di mansioni superiori, ma è poi lo stesso cit. D.lgs 165/01 a dettare, all'art. 52, una *norma speciale* per il pubblico impiego contrattualizzato, applicabile anche ai dirigenti, che distingue e disciplina due ben distinte fattispecie:

- al *comma 2* viene disciplinata l'ipotesi di "assegnazione *legittima*" a mansioni superiori: a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure di copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza);
- al *comma 5*, invece, viene disciplinata l'ipotesi di "assegnazione *illegittima*" a mansioni superiori, ossia attuata in violazione di legge ("Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del



*lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore ..."), secondo cui va comunque necessariamente retribuito il lavoro svolto con tutto il correlativo trattamento economico spettante per la qualifica superiore previsto dalla contrattazione collettiva. Il dettato della norma è chiaro e inequivocabile e non consente, a tutela del lavoratore, la corresponsione di un trattamento inferiore al trattamento minimo retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale.*

Ai sensi del comma 6 del cit. art. 52, soltanto nei casi di assegnazione legittima a mansioni superiori, la contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, ha la facoltà di "...regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4" di cui al cit. art. 52, ad esempio prevedendo una tipizzazione di casi di assegnazione a mansioni superiori, stabilendo una differenziazione del trattamento retributivo rispetto a quella della qualifica superiore o addirittura i casi in cui si possono maturare diritti di avanzamento professionale nella carriera del lavoratore.

Invece, nei casi di assegnazione illegittima a mansioni superiori, fermo restando che "...l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione" (comma 1), ai sensi del comma 5 del cit. art. 52, in ogni caso al lavoratore "...e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore", ossia l'intero trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva, senza possibilità per le parti di introdurre deroghe *in peius*, né in sede di contrattazione collettiva, né tantomeno in sede di contratto individuale di lavoro. Solo se ci si muove nell'ambito dei binari della contrattazione collettiva è possibile introdurre e disciplinare fattispecie di mansioni superiori con differenziati trattamenti retributivi; al di fuori di tali casi, il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico per la qualifica superiore svolta. Altrimenti si finirebbe paradossalmente per aggirare il sistema di tutela delineato dal legislatore e per "premiare" ingiustamente la condotta del datore di lavoro di assegnare illegittimamente un lavoratore a mansioni superiori, con un peggiore trattamento retributivo e con un *quantum* lasciato al suo arbitrio, al di fuori di ogni previsione della contrattazione collettiva; conseguenza inaccettabile nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato, dove ogni trattamento retributivo associato a ogni figura professionale e incarico deve essere previsto dalla contrattazione collettiva, senza possibilità di derogare *in peius*.

A conferma della correttezza di tale impostazione, la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con Sentenza 28 marzo 2013, n. 7823 ha recentemente statuito che: "In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'assegnazione temporanea, ma per lunghi periodi, delle funzioni di reggente dell'ufficio per la vacanza del posto di dirigente rientra nell'ambito di applicazione dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta, restando escluso che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva, la quale, ai sensi del comma 6 del citato art. 52, può regolare diversamente i soli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione, e

non anche quelli di cui al comma 5, non richiamato" (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 28 marzo 2013, n. 7823).

Nel caso deciso da tale sentenza, con il secondo motivo di impugnazione si poneva alla Corte di Cassazione il seguente quesito di diritto: "Dica codesta ...Corte se in materia di pubblico impiego, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, commi 5 e 6 - l'espletamento da parte del pubblico dipendente delle superiori mansioni dirigenziali, conferite con provvedimento temporaneo, debba essere necessariamente retribuito con l'attribuzione di un trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte ovvero se può essere conforme all'articolo 36 Cost., la corresponsione di un compenso aggiuntivo - previsto dalla contrattazione collettiva integrativa derogativa della disciplina legale - rispetto a quello proprio della qualifica di appartenenza". La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato rilevando che "...i casi in esame non rientrano tra quelli di cui ai predetti commi ma nell'ambito di applicazione del comma 5 disciplinante appunto l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 (a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure di copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza), 3 e 4. E per la fattispecie prevista dal citato comma 5 è stabilito che al lavoratore è corrisposta la differenza del trattamento economico con la qualifica superiore e tale disciplina non può essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva"; e - aggiungiamo noi - se non lo può fare la contrattazione collettiva tanto meno lo può fare il singolo contratto individuale di lavoro, che non può prevedere un trattamento retributivo difforme; "Va, infine, ricordato come questa Corte ha precisato (cfr. Cass. n. 3814 del 2008; Cass. n. 29671 del 2008) che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'articolo 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico" (Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 28 marzo 2013, n. 7823).

"In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 56 nel testo, sostituito dal Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 52 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 387 del 1998, articolo 15 ora riprodotto nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 32 l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati

*esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni"* (Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 25837 dell'11/12/07).

V.3) In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l'inapplicabilità al caso *de quo* della norma speciale di cui all'art. 52, comma 5, D.lgs 165/01, la dott.ssa Riccio avrebbe comunque il diritto a vedersi corrispondere le rivendicate differenze retributive, soccorrendo in tal caso la norma generale di tutela di cui all'art. 2126 c.c. ("prestazione di fatto con violazione di legge"), secondo cui *"...la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione..."*. Il cit. art. 2126 c.c. è certamente applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, ivi compresa al personale dipendente con qualifica dirigenziale; del resto, l'art. 19, comma 1, D.lgs 165/01 esclude l'operatività soltanto del particolare meccanismo di tutela previsto in generale dall'art. 2103 c.c. (dettando al contempo la norma speciale del cit. art. 52), ma non fa alcuna esclusione in riferimento all'art. 2126 c.c., da ritenersi quindi operante in via generale.

V.3) A conferma della applicabilità dell'art. 52, comma 5, D.lgs 165/01 ovvero dell'art. 2126 c.c. anche al personale dipendente pubblico con qualifica dirigenziale, si consideri il caso, simile a quello del presente giudizio, deciso dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza 20 febbraio 2013, n. 4190, dove la ricorrente *"...dirigente amministrativo alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera, deducendo che le era stato conferito l'incarico di dirigente di struttura complessa (Unità Ospedaliera Affari Generali e Relazioni con il pubblico), aveva lamentato il mancato pagamento di somme commesse a tale incarico dirigenziale"*; la Corte di Appello nel rigettare la domanda della dirigente osservava che all'incarico di dirigente di struttura complessa, conferito con Delib. del 15 febbraio 2001, non aveva fatto seguito la stipula del contratto individuale in forma scritta, per cui il conferimento dell'incarico dirigenziale non era valido e la dipendente non poteva vantare alcun diritto alle pretese retributive. La ricorrente-dirigente, lamentando la violazione dell'art. 52, comma 5, D.lgs 165/01 e dell'art. 2126 c.c., ricorre in Corte di Cassazione, la quale cassa con rinvio la sentenza impugnata, motivando che: *"Ricorre dunque nella specie l'ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 5, in relazione alla quale è stato affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, "il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contrario all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo 36 Cost." (cfr. Cass. 18 giugno 2010 n. 14775 nonché, negli stessi termini, Cass. 11 giugno 2009 n. 13597; Cass. 3 febbraio 2009 n. 4367; Cass. 11 dicembre 2007 n. 25837). Discende da tutto quanto precede che la ricorrente ha diritto al trattamento retributivo previsto per le mansioni di responsabile di struttura complessa..."* (Corte cass., Sez. Lav., 20 febbraio 2013, n. 4190).

In senso analogo, Cass. civ., Sez. Lav., 12 ottobre 2011, n. 2097: *“Il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge - Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 5, - e pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non e' condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimita' dell'assegnazione delle mansioni e alle previsioni dei contratti collettivi. Non ha, percio', fondamento, la tesi per la quale lo svolgimento di mansioni proprie della qualifica dirigenziale atterrebbe ad una sorta di "status" da non poter essere confuso con l'espletamento di mansioni superiori, per cui nessun ostacolo puo' derivarne alla retribuibilita' della particolare qualita' del lavoro prestato di fatto (vedi Cass. 19 aprile 2007, n. 9328; Cass, sez. un, 11 dicembre 2007, n. 25837; Cass. 3 febbraio 2009, n. 4367; 11 giugno 2009, n. 13597)”* (Cass. civ., Sez. Lav., 12 ottobre 2011, n. 2097).

**B)**

**SI IMPUGNA IL CAPO DELLA SENTENZA IN CUI VIENE ERRONEAMENTE DICHIARATA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE SENZA PRONUNCIARSI SULLA NATURA DELL'INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA GIÀ CONFERITO CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL 22/12/2008 (ART. 3) – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. – MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - OMESSA PRONUNCIA**

Il Giudice di primo grado nel dispositivo della sentenza ha erroneamente e illogicamente dichiarato *“...la cessazione della materia del contendere con riferimento alla qualifica della ricorrente”*, dopo aver in motivazione (pag. 2-3):

*“...ritenuto che all'epoca in cui la ricorrente aveva sottoscritto il contratto a tempo indeterminato del 22/12/2008 non possedeva i requisiti di cui all'art., comma 4, CCNL 8/06/2000 per il conferimento di incarico di struttura complessa, ovvero sia l'esperienza professionale specifica, non inferiore a cinque anni ed il superamento di apposite verifiche;*

*ritenuto che la ricorrente abbia conseguito il requisito dell'esperienza professionale con il decorso del quinquennio ovvero sia il 30/04/2011 (tenuto conto del periodo dall'1/05/2006 al 31/12/2008, in cui la ricorrente aveva espletato il servizio presso la ZT n. 9 di Macerata); inoltre, stante il superamento del master universitario di II livello, il predetto periodo può considerarsi abbreviato e maturato alla data del gennaio 2011;*

*rilevato che in seguito al superamento di apposite verifiche in data 25/10/2012 la stessa ASUR aveva completato l'iter di valutazione professionale della ricorrente al termine del primo quinquennio di attività ai sensi dell'art. 15 D.lgs 502/92, valutazione conclusasi con esito positivo (Determina direttore Area Vasta 3 n. 1687 del 30/11/2012), ai fini dell'acquisizione della qualifica di dirigente di struttura complessa;*

*ritenuto, di conseguenza, che sul punto possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere; ... (omissis)...*

rilevato che sino all'introduzione del presente giudizio in data 22/03/2012 non risulta che la parte ricorrente avesse ottenuto la valutazione ai fini dell'acquisizione della qualifica di dirigente di struttura complessa, tuttavia, tale valutazione risulta intervenuta in corso di causa;

ritenuto di conseguenza che non sussistano dubbi in ordine alla cessazione del contrasto tra le parti;

ritenuto, quindi, che sia venuto meno l'interesse che aveva determinato l'instaurazione del presente giudizio, nonché la ragion d'essere della lite, con riferimento alla predetta domanda...".

Invero, il giudice di primo grado non ha compreso e considerato che la questione della "valutazione professionale" non esauriva affatto tutta la portata della domanda avanzata dalla ricorrente di " ..dichiarare il diritto della ricorrente a rivestire l'incarico di struttura complessa ordinando agli enti convenuti di emettere i relativi atti...", in quanto con l'anzidetta richiesta non solo e non tanto si chiedeva l'accertamento del diritto a vedersi attribuito *in futuro* un incarico di struttura complessa (l'astratta qualità), ma anche e soprattutto l'accertamento del suo attuale diritto a ricoprire *nel presente* proprio quell'incarico di struttura complessa U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della Z.T. n. 10 di Camerino, già attribuito dallo stesso Direttore Generale dell'ASUR in sede di stipula del suo contratto individuale di lavoro. Detto altrimenti, la dott.ssa Riccio non chiedeva solo di essere valutata e non chiedeva affatto l'attribuzione di un nuovo incarico di struttura complessa, ma chiedeva che il giudice riconoscesse ed accertasse il suo diritto a "rivestire" appunto l'incarico di struttura complessa che già le era stato conferito proprio in virtù del contratto individuale di lavoro del 22/12/2008, al di là dell'erronea denominazione "incarico di base" ivi contenuta (art.3); chiedeva in sostanza che l'ASUR procedesse formalmente e correttamente a ridenominare l'incarico nella sostanza già affidato in sede di contratto di lavoro.

Infatti, nel ricorso introduttivo la dott.ssa Riccio aveva ampiamente dedotto e documentato di aver svolto, sia negli atti che nei fatti, a decorrere dal 01/01/2009 le funzioni di direttore amministrativo della U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della Z.T. n. 10 di Camerino (cfr. Doc. 2-6; 19-20; 29-31), che per contrattazione collettiva e nell'organigramma della stessa ASUR costituisce una struttura complessa, e che ciò era avvenuto per espressa volontà della Direzione Generale dell'ASUR con incarico affidato in sede di contratto individuale di lavoro del 22/12/2008 (Doc. 1). Tali circostanze erano documentate in atti e incontestate da controparte. Tuttavia l'ASUR, in tale contratto di lavoro, aveva omesso di riconoscere formalmente, *expressis verbis*, la natura complessa dell'incarico attribuito, in quanto lo qualificava come mero "incarico di base" (cfr. art. 3); nemmeno in seguito, e nonostante le ripetute richieste della ricorrente, l'ASUR provvedeva a riquificarlo formalmente come incarico di struttura complessa. Per tali ragioni, la dott.ssa Riccio, pur già incaricata a tutti gli effetti della direzione di una struttura complessa, era rimasta in una sorta di "limbo" riguardo alla formale "regolarizzazione" della sua qualifica e posizione funzionale, e lamentava altresì l'immotivato e grave inadempimento dell'ASUR nel procedere alla sua valutazione professionale, prodromica alla sua "regolarizzazione". La questione

della "valutazione" era pertanto solo un "tassello" di una situazione di stallo e finiva per rappresentare una sorta di pretesto, meramente formalistico, dell'ASUR per non procedere alla corretta riqualificazione dell'incarico già nella sostanza e a tutti gli effetti conferito come incarico di struttura complessa. L'inadempienza dell'ASUR consisteva: 1) nel non aver correttamente qualificato l'incarico già attribuito alla dott.ssa Riccio come di struttura complessa, né al momento della stipula del contratto di lavoro, né successivamente; 2) nel non aver proceduto alla valutazione della ricorrente.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, la Determina del Direttore AV 3 n. 1687 del 30/11/2012 sopravvenuta in corso di giudizio di primo grado e relativa alla conclusione della procedura di valutazione con esito positivo del primo quinquennio di esperienza professionale della ricorrente, non era affatto idonea di per sé ad elidere il contrasto dal quale era originata la causa. L'ASUR, infatti, non ha ancora mai formalmente riconosciuto che l'incarico attribuito in sede di contratto individuale di lavoro del 22/12/2008 non era un "incarico di base" ma era in realtà, nella sostanza e a tutti gli effetti, un vero e proprio incarico di struttura complessa (con conseguente spettanza del relativo maggior trattamento retributivo).

La "valutazione professionale" sopravvenuta in corso di giudizio non poteva esimere il giudice di prime cure dal pronunciarsi comunque sulla natura complessa dell'incarico già attribuito alla ricorrente e sul suo diritto soggettivo ricorrente a rivestire formalmente l'incarico di struttura complessa già in sostanza affidatole.

Non solo. Al fine di accertare "il diritto della ricorrente a rivestire l'incarico di struttura complessa ordinando agli enti convenuti di emettere i relativi atti" nonché di "condannare, comunque, gli stessi al pagamento delle differenze retributive che ammontano, fino al 29/02/2012, a € 60.049,80, oltre quelle a maturare, con interessi e rivalutazione monetaria" era funzionale e necessario che il Giudice accertasse perlomeno *incidenter tantum* che la reale natura dell'incarico conferito alla ricorrente non era un "incarico base" bensì un incarico di struttura complessa.

Invece, il giudice di prime cure, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere solo con riferimento alla questione della "valutazione", in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della natura complessa dell'incarico di direzione di Presidio Ospedaliero già attribuito alla dott.ssa Riccio con il predetto contratto individuale di lavoro.

L'accertamento della reale natura complessa dell'incarico già attribuito era ed è questione rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso, sia al fine di dichiarare o meno il diritto della ricorrente a rivestire l'incarico già nella sostanza attribuitole, sia e soprattutto ai fini della corretta individuazione del trattamento retributivo spettante al dirigente incaricato della direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero, secondo le determinazioni e

quantificazioni della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, e quindi ai fini della corretta pronuncia sulle rivendicate differenze retributive.

\*\*\* \*\* \*\*\*

#### IN CONCLUSIONE

Nel caso in esame risulta dimostrato in atti e incontestato che:

- a) La dott.ssa Riccio è un "Dirigente Amministrativo" assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell'ASUR con contratto individuale di lavoro del 22/12/2008;
- b) L'ASUR, in sede di stipula del contratto individuale di lavoro (art. 3), ha formalmente incaricato la dott.ssa Riccio della responsabilità della direzione amministrativa della U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della ZT n. 10 di Camerino;
- c) L'incarico di direzione della U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della ZT n. 10 di Camerino, secondo la contrattazione collettiva e la pianta organica adottata dalla stessa ASUR, costituisce un "incarico di struttura complessa";
- d) Il posto di direttore della U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della ZT n. 10 di Camerino era previsto nella dotazione organica dell'ente e, dopo il pensionamento del dott. Castellani Concetto, era rimasto vacante;
- e) L'ASUR ha **erroneamente denominato** l'incarico dirigenziale attribuito alla dott.ssa Riccio come "incarico di base" (art. 3 cit. contratto individuale di lavoro), quando invece si è trattato nella sostanza di un vero e proprio "incarico di struttura complessa";
- f) E' indubbio che l'ASUR, nella persona dello stesso Direttore Generale p.t. dott. Malucelli, abbia affidato l'incarico di direzione del Presidio Ospedaliero alla dott.ssa Riccio, con l'intenzione di voler coprire *ab origine* quel posto apicale, in modo stabile e definitivo, proprio con la nomina della dirigente ricorrente, ritenendola idonea e già qualificata per quel ruolo, come dimostrato dagli atti e dal suo comportamento concludente posteriore, in quanto l'ASUR:
  - ha attribuito alla ricorrente la titolarità dell'incarico con l'ordinaria durata quinquennale, senza menzionare alcuna eccezionale ragione contingente;
  - non ha mai avviato alcuna procedura di copertura per posto vacante;
  - non ha attribuito l'incarico alla dott.ssa Riccio nemmeno ricorrendo alle procedure della sostituzione;
  - ha addirittura esonerato la dott.ssa Riccio dal periodo di prova (art. 4 cit. contratto individuale di lavoro);
  - ha confermato e mantenuto per tutta la durata dell'incarico la dott.ssa Riccio nel suo ruolo di direttore amministrativo di presidio;

- g) La dott.ssa Riccio, con il ruolo e la formale qualifica di Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero, ha svolto pienamente ed esclusivamente tale incarico di direzione a decorrere dal 01/01/2009, riportando sempre valutazioni positive e con il massimo punteggio;
- h) Tuttavia, l'ASUR, sulla base dell'erronea qualificazione dell'incarico, ha corrisposto alla dott.ssa Riccio una minore retribuzione, non riconoscendo tutto il dovuto "trattamento accessorio" previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale (art. 6 CCNL del 6/05/2010 II° biennio economico 2008-2009; Contratto collettivo integrativo del 24/07/2007; art. 41, comma 2, CCNL 8/06/2000), per l'incarico di direzione di Presidio Ospedaliero; in particolare:
1. ha riconosciuto alla dott.ssa Riccio un complessivo trattamento per retribuzione di posizione inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, in favore dei dirigenti con incarico di struttura complessa;
  2. non ha corrisposto nulla a titolo di "indennità di struttura complessa";
- i) E' vero che l'ASUR ha riconosciuto alla dott.ssa Riccio una "retribuzione di posizione variabile aziendale", ma per contro le ha poi attribuito una "retribuzione di posizione minima unificata" notevolmente inferiore al minimo contrattuale garantito per gli incarichi di struttura complessa; inoltre, nessuna *indennità di struttura complessa* le è stata mai riconosciuta;
- j) Con questo congegno retributivo, adottato dall'ASUR *contra legem*, la dott.ssa Riccio ha finito per percepire circa solo il 40% del trattamento accessorio annuo che invece contrattualmente le doveva spettare come direttore amministrativo di Presidio Ospedaliero;
- k) Risultano icto oculi violati gli importi minimi inderogabili previsti della contrattazione collettiva a tutela del lavoratore e i parametri costituzionali di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione sanciti all'art. 36 Cost.;
- l) Il giudice di primo grado, pur riconoscendo in sentenza la corretta qualifica della dott.ssa Riccio di "Direttore di Amministrativo di Presidio Ospedaliero", ha poi compiuto una illogica e riduttiva valutazione di "adeguatezza" del trattamento retributivo della dott.ssa Riccio, in quanto:
- o non ha considerato tutti gli istituti che costituiscono il complessivo "*trattamento economico di posizione*" del dirigente e si è concentrato solo una quota-parte (la cd. variabile aziendale), senza accorgersi che alla dott.ssa Riccio veniva in realtà negata la "*retribuzione di posizione minima unificata*" nella misura prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti con incarico di struttura complessa e senza avvedersi dalle enormi sproporzioni sussistenti tra quest'ultima e la

"retribuzione di posizione minima unificata" in concreto percepita dalla dott.ssa Riccio;

- non si è posto alcun problema sulla violazione del trattamento retributivo minimo inderogabile stabilito dalla contrattazione collettiva in favore del lavoratore, specie con riguardo alla "retribuzione di posizione minima unificata";
  - non ha nemmeno considerato la totale mancata percezione della "indennità di struttura complessa", a cui non ha fatto alcun cenno;
  - in sintesi, non ha rilevato l'evidente complessiva inadeguatezza del trattamento economico in concreto riconosciuto dall'ASUR alla dott.ssa Riccio, che in tutta evidenza non risultava affatto collegato né proporzionato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di direttore amministrativo di presidio, né alla qualità, quantità, durata ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione.
- m) La questione della validità o meno del contratto di lavoro sollevata in via subordinata da controparte nel giudizio di primo grado è del tutto carente di interesse, infondata e comunque del tutto irrilevante ai fini della corresponsione del dovuto trattamento retributivo per l'incarico dirigenziale espletato;
- n) Premessa la netta distinzione tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, instaurato con l'ASUR in seguito alla vittoria di un concorso e alla stipula del contratto individuale di lavoro, e l'incarico dirigenziale a tempo determinato di volta in volta affidato, una questione di legittimità si potrebbe porre semmai solo ed esclusivamente relativamente all'atto di conferimento dell'incarico;
- o) In ogni caso, ai fini della corresponsione del dovuto trattamento retributivo, è irrilevante il fatto che tale conferimento incarico sia ritenuto o meno valido.
- p) Nel caso in cui si ritenga tale incarico dirigenziale validamente conferito, o comunque sanato e convalidato, allora la dott.ssa Riccio ha contrattualmente il diritto al corrispondente e integrale trattamento economico, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale per quell'incarico, e ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. - le clausole difformi del suo contratto individuale di lavoro relative al trattamento retributivo vanno sostituite/integrate con il dovuto trattamento minimo per retribuzione di posizione e con l'inserimento dell'indennità di struttura complessa;
- q) Nel caso in cui, invece, si ritenga illegittimo e invalido tale conferimento incarico dirigenziale, allora si concreta una ipotesi di assegnazione illegittima a mansioni superiori ai sensi dell'art. 52, comma 5, D.lgs 165/01 ovvero, comunque, una ipotesi di "prestazione di fatto con violazione di legge" di cui all'art. 2126 c.c., e la dott.ssa Riccio ha

comunque il diritto alle differenze retributive in relazione al trattamento economico accessorio previsto per l'incarico dirigenziale svolto;

- r) In entrambi i casi, va ribadito che non è possibile in sede di contratto individuale di lavoro derogare *in peius* ai profili retributivi individuati dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale;
- s) Nell'ambito della graduazione delle funzioni, la dott.ssa Riccio doveva pertanto essere necessariamente "pesata" con lo stesso punteggio (punti 44) risultante dalla contrattazione collettiva aziendale della ZT n. 10 di Camerino per l'incarico di direzione della U.O. Direzione Amministrativa di Presidio (mai contestata da controparte) e, per l'effetto, le doveva essere corrisposta sia la *indennità di struttura complessa* che il trattamento economico di posizione (*retribuzione di posizione minima contrattuale unificata e retribuzione di posizione parte variabile aziendale*) collegato al livello di responsabilità assunto in atti e nei fatti.

In definitiva, alla luce delle sopra riepilogate circostanze di fatto emerse in fase istruttoria, il Giudice di primo grado, avrebbe dovuto per tutte le sopraesposte ragioni,

- previo accertamento della natura complessa dell'incarico attribuito alla ricorrente U.O. Direzione Amministrativa di Presidio della ZT n. 10 di Camerino con il contratto individuale di lavoro del 22/12/2008;
- tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero sin dal 01/01/2009, di cui la dott.ssa Riccio era titolare a tutti gli effetti, per inequivoca volontà della stessa Direzione Generale dell'ASUR;
- tenuto conto del trattamento retributivo riservato dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa aziendale, al dirigente preposto a tale incarico;
- rilevato, in particolare, che la contrattazione collettiva assegna la *indennità di struttura complessa* al dirigente con incarico di struttura complessa, tra cui quindi anche il direttore amministrativo di Presidio Ospedaliero;
- rilevato altresì che al dirigente con incarico di struttura complessa, tra cui quindi anche il direttore amministrativo di Presidio Ospedaliero, compete un maggior *trattamento economico di posizione* composta da due istituti retributivi: "*retribuzione di posizione minima unificata*" e "*retribuzione di posizione parte variabile aziendale*";
- rilevato che alla dott.ssa Riccio, pur Direttore Amministrativo di Presidio Ospedaliero sin dal 01/01/2009, non veniva affatto riconosciuta la *indennità di struttura complessa* e le veniva complessivamente riconosciuto un deteriore trattamento economico di posizione rispetto al livello di responsabilità affidato con il predetto incarico, inferiore anche al minimo inderogabile previsto dalla contrattazione collettiva;

- tenuto conto della mancata contestazione da parte dell'Azienda resistente dell'effettivo svolgimento dell'incarico di direttore amministrativo di Presidio Ospedaliero, e dei conteggi relativi alle differenze retributive rivendicate,

condannare l'ASUR al pagamento in favore della ricorrente delle dovute ed intere differenze retributive rivendicate dalla stessa: *indennità di struttura complessa e trattamento economico di posizione* corrispondente al livello di responsabilità per l'incarico di direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero, secondo le quantificazioni come sopra operate e non contestate.

\*\* \*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso e richiesto, la ricorrente *in supra* rappresentata difesa e domiciliata

### RICORRE

All'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in veste del Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare udienza di discussione delle presente controversia dinanzi a sé, autorizzando la notifica del presente ricorso e successivo decreto, per ivi sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in veste del Giudice del Lavoro, per tutte le sovraesposte ragioni, ammessi e valutati i mezzi istruttori richiesti, in accoglimento del presente ricorso, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale del Lavoro di Camerino n. 15 del 11/04/2013 e a precisazione delle conclusioni già rassegnate in sede di ricorso introduttivo di primo grado, riportate in premessa e da intendersi ivi integralmente ritrascritte, così provvedere:

1. accertare e dichiarare, almeno *incidenter tantum*, che l'incarico affidato alla dott.ssa Riccio con contratto individuale di lavoro del 22/12/2008 (art. 3) costituiva nella sostanza un vero e proprio incarico di struttura complessa;
2. in ogni caso, condannare l'ASUR Marche, in persona del suo direttore generale quale legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento in favore della dott.ssa Riccio dell'importo di € 57.153,83 a titolo di differenze retributive per l'incarico di struttura complessa di direzione amministrativa di Presidio Ospedaliero per il periodo dal 01/01/2009 al 29/02/2012, oltre quelle a maturare, ovvero alla diversa somma - maggiore o minore - che risulterà a seguito dell'espletanda fase istruttoria e CTU, oltre interessi legali dal e scadenze dei sinoli ratei sino al soddisfo;
3. in ogni caso, condannare l'Asur Marche al pagamento delle spese e competenze legali di causa per entrambi i gradi di giudizio”.

IN VIA ISTRUTTORIA: pur ritenendo che la causa possa essere decisa sulla base degli atti, per scrupolo difensivo, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova già articolati in sede di ricorso introduttivo e non ammessi dal giudice di primo grado; in particolare si chiede:

I) Che venga ordinato alla Pubblica Amministrazione la produzione in giudizio dei fascicoli personali dei Dirigenti all'epoca in servizio nella Zona Territoriale 10 di Camerino e precisamente quelli del Dott. Matteo Biraschi, Dott. Giovanni Stroppa, Dott. Concetto Castellani, nonché quello dell'Ing. Moriconi Piero dirigente di struttura complessa, all'epoca in servizio presso la Zona Territoriale 9 di Macerata;

II) Ammettere prova testimoniale sulle questioni circostanziate di fatto:

1. "Vero che ad oggi l'incarico di struttura complessa dell'Unità Operativa "Affari Generali" è assegnato al Dottor Franco Copparo?";
2. "Vero che l'incarico vacante di struttura complessa dell'Unità Operativa "Risorse Umane" veniva affidato al Dottor Giovanni Stroppa nel corso del biennio 2007/2008, pur avendo un incarico dirigenziale inferiore al quinquennio?";
3. "Vero che ad oggi l'incarico di struttura complessa dell'Unità Operativa "Risorse Umane" risulta vacante?";
4. "Vero che ad oggi l'incarico di struttura complessa dell'Unità Operativa "Gestione Risorse Economiche Finanziarie" è assegnato al Dottor Mario Forti?";
5. "Vero che l'incarico di struttura complessa dell'Unità Operativa "Acquisizione beni e servizi" veniva affidato al Dottor Matteo Biraschi nel biennio 2007/2008?";
6. "Vero che ad oggi il Dottor Matteo Biraschi risulta essere in aspettativa per motivi di lavoro?";
7. "Vero che ad oggi l'incarico del Dottor Matteo Biraschi è stato affidato *ad interim* ad un dirigente della Zona Territoriale 8?";
8. "Vero che il Dott. Concetto Castellani, in costanza dell'incarico di Dirigente di struttura complessa della Direzione Amm.va di Presidio Ospedaliero presso la ex ZT10 di Camerino, svolgeva, sino al 2008, la medesime funzioni affidate poi alla Dott.ssa Riccio dall'1.1.2009 e cioè gestioni attinenti il Presidio Ospedaliero Unificato, supporto amministrativo alle attività dei Dipartimenti Ospedalieri, gestione del servizio cucina, mensa e del servizio di Centralino e Portineria e gestione del personale assegnato ai vari Servizi di oltre 40 unità?";
9. Vero che l'incarico di struttura complessa dell'Unità Operativa di "Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero", è stato affidato *ad interim* al Dottor Matteo Biraschi sino al 31.12.2008, mentre dall'1.1.2009 è stato affidato alla Dott.ssa Loredana Riccio?";
10. "Vero che all'Ing. Piero Moriconi, nel 2003, veniva affidato incarico vacante di struttura complessa nell'ex. Z.T. 9 di Macerata, in assenza dell'esperienze dirigenziale quinquennale ed in virtù di un corso di formazione manageriale di sole 18 ore?";

Si indicano quali testimoni: Concetto Castellani residente in Macerata, Matteo Biraschi, Mario Forti, Giovanni Stroppa presso la sede ASUR di Camerino e l'Ing. Piero Moriconi residente a Civitanova Marche (MC).

III) In caso di contestazione dei conteggi si chiede CTU contabile.


IV) Si allegano, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

- 1) copia conforme dell'impugnata sentenza Trib. Lav. Camerino n. 15/2013;
- 2) fascicolo di parte di primo grado con relativo indice, nonché con atti e documenti prodotti in corso di causa.


Si dichiara che il valore della presente controversia in materia di lavoro è di € 70.000,00 e che il contributo unificato da versare è di € 495,00.

Senigallia-Ancona, li 9 ottobre 2013

Avv. Simone Guazzarotti



Avv. Cristian Venuti



STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
GUAZZAROTTI & VENUTI  
VIA T. MAMIANI N. 16 - SENIGALLIA (AN)  
TEL 071.7939608 - FAX 071.7912734

ATTO DI DELEGA

Senigallia, li 11/10/13

Io sottoscritto Dott.ssa Riccio Loredana nata il 07/10/1957 a Osimo informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio/procedimento ed in ogni eventuale dipendente o connesso, in sede di gravame o esecuzione, ed in ogni stato fase e grado, anche nelle procedure di conciliazione, mediazione e arbitrato, gli Avv.ti Simone Guazzarotti, Cristian Venuti e Moira Massetti, congiuntamente e disgiuntamente, conferendo loro ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire in udienza, nominando altri avvocati, rappresentanti, domiciliatari, nonché quella di chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti, accettare rinunce agli atti, disconoscere firme e scritture, presentare istanze di verificaione, querele di falso, riscuotere somme e quietanzare, e altresì quella di transigere e conciliare, disponendo del diritto in contesa, con promessa di rato e valido. Autorizzo la distrazione delle spese legali in favore dei predetti procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Eleggo domicilio presso il lo Studio degli Avv.ti Simone Guazzarotti e Cristian Venuti sito in 60019 Senigallia (AN), Via T. Mamiani n. 15.

Dott.ssa Riccio Loredana



E' firma vera ed autentica

Avv. Cristian Venuti



CORTE DI APPELLO DI ANCONA  
SEZIONE LAVORO

Visto: Depositato in Cancelleria  
oggi 11/10/13

IL CANCELLIERE

F. TO EWELANUCCI





R.G.I. 615/13

**CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

**Sezione LAVORO e Previdenza**

**IL PRESIDENTE**

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 435 c.p.c.

**FISSA**

per la discussione del ricorso avanti al Collegio l'udienza del 13.2.14  
ore 10.00 e nomina Giudice Relatore il Dott. Mazzagreg

**Invita**

l'appellante a provvedere entro dieci giorni alla notifica del ricorso e del presente decreto ed inoltre e comunque a depositare la copia notificata del ricorso almeno 10 giorni prima dell'udienza, sollecitando la parte più diligente ad informare la cancelleria di eventuali sopravvenienze incidenti sulla discussione all'udienza programmata (rinuncia o conciliazione, eventuali cause di interruzione o sospensione).

Si comunichi.

Ancona, 17 OTT 2013

**IL PRESIDENTE**  
Dot. Stefano Jacovacci

Visto, depositato in Cancelleria in data 17 OTT 2013

**IL CANCELLIERE**



**CORTE D'APPELLO DI ANCONA**  
**SEZIONE LAVORO**

E' copia conforme all'originale

Ancona 24 OTT 2013



**CANCELLIERE**  
(Manuela Angeloni)  
**CANCELLIERE**  
(Manuela Angeloni)



**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:** Io sottoscritto avvocato Simone Guazzarotti, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1954 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona rilasciata con delibera n. 18 del 10/06/2013, previa iscrizione al nr. 7 del mio registro cronologico, ho notificato per conto dell'appellante Riccio Loredana, copia conforme del suesteso atto (ricorso in appello avverso sentenza Trib. Lav. Camerino n. 15/2013 emessa e depositata in data 11/04/2013 e pedissequo decreto della Corte d'appello di Ancona di fissazione di udienza comparizione) a **AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - A.S.U.R. MARCHE**, in persona del suo direttore generale e legale rappresentante p.t., con sede legale in 60131 Ancona (AN) Via dei Caduti sul Lavoro n. 40, presso il suo procuratore costituito Avv. Giuseppe Carassai del foro di Macerata (con studio in Via Cadorna n. 3 - Macerata), come da procura a margine della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, nel domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rossella Gaeta in 62032 Camerino (MC), Via Pieragostini n. 27, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. nr. 76491908498-6 spedita dall'Ufficio Postale di Senigallia - Poste Centrali in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Simone Guazzarotti



Stu  
SIMO  
SENIG  
1.07

II  
116  
071-732734

